

Bruxelles, 12 dicembre 2024
(OR. en)

16820/24

CT 128
ENFOPOL 523
COTER 250
JAI 1859

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	12 dicembre 2024
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16020/24
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulle future priorità per rafforzare gli sforzi congiunti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta al terrorismo – Conclusioni del Consiglio (12 dicembre 2024)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulle future priorità per rafforzare gli sforzi congiunti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta al terrorismo, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 4068^a sessione del 12 dicembre 2024.

**Conclusioni del Consiglio
sulle
future priorità per rafforzare gli sforzi congiunti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri
in materia di lotta al terrorismo**

Introduzione

- a) Il terrorismo e l'estremismo violento, nonché la radicalizzazione, continuano a rappresentare una minaccia significativa per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, pertanto, la lotta al terrorismo e gli sforzi di prevenzione rimangono una priorità assoluta.
- b) Eventi interni ed esterni destabilizzanti, come la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e il conflitto in corso in Medio Oriente, hanno aumentato il livello di minaccia terroristica in alcuni Stati membri e hanno contribuito all'intensificazione della radicalizzazione e della polarizzazione sociale, portando potenzialmente al terrorismo e all'estremismo violento in tutta l'Unione.
- c) La minaccia terroristica è più complessa che mai ed è determinata da vari fattori. Tra questi figurano il rischio rappresentato da lupi solitari, la crescente proiezione di minacce esterne dello Stato islamico, compresa la sua sezione della provincia di Khorasan (ISKP), l'uso improprio di nuove tecnologie da parte di gruppi e soggetti terroristici, la crescita di movimenti estremisti antisistema violenti non riconducibili a ideologie specifiche e la confusione di ideologie che porta a una combinazione di credenze inclini alla violenza. Il terrorismo jihadista rimane la maggiore minaccia per l'Unione europea, mentre la minaccia rappresentata dall'estremismo violento di destra continua a essere elevata in alcuni Stati membri.
- d) La radicalizzazione resta una preoccupazione fondamentale; lo spazio online svolge un ruolo importante al riguardo, in particolare tra i minori, consentendo la rapida diffusione di contenuti terroristici e alimentando la polarizzazione sociale che può essere aggravata dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze da parte di attori stranieri, comprese le attività di disinformazione da parte di attori statali e non statali.

- e) Dobbiamo proseguire gli sforzi preventivi volti a sostenere gli attori e gli operatori locali, a rafforzare la resilienza delle comunità alla radicalizzazione e a intensificare la collaborazione con gli istituti di istruzione, le comunità e i gruppi confessionali. Resta importante contrastare la radicalizzazione nelle carceri, in particolare affrontando i rischi connessi al rilascio dei detenuti radicalizzati e delle persone condannate per reati di terrorismo. Inoltre, è fondamentale garantire che i fondi nazionali ed europei non sostengano inavvertitamente le persone e le organizzazioni che propugnano un programma illegale o promuovono valori incompatibili con quelli sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
- f) Permangono preoccupazioni per il fatto che sospetti combattenti terroristi stranieri di paesi terzi e persone collegate a gruppi terroristici possano sfruttare i flussi migratori per introdursi nell'Unione europea. Sono stati compiuti notevoli sforzi per potenziare le attività di individuazione e migliorare lo scambio di informazioni e i controlli alle frontiere esterne. Tuttavia, gli Stati membri devono continuare ad adoperarsi per individuare e prevenire l'ingresso e la circolazione di tali persone all'interno del territorio dell'UE.
- g) Allo stesso tempo, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per la sicurezza e soggiornano illegalmente nell'UE rimane una sfida significativa e la presenza continua di tali persone all'interno dell'UE rappresenta un rischio costante per la sicurezza. È pertanto fondamentale garantire il rimpatrio rapido ed efficiente delle persone che non hanno o non hanno più il diritto di soggiornare e che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Dobbiamo inoltre continuare a esplorare soluzioni per affrontare la minaccia per la sicurezza rappresentata dalle persone che non possono essere rimpatriate nel loro paese di origine a causa del principio di non respingimento, nel pieno rispetto del diritto dell'UE applicabile e del diritto internazionale.
- h) Negli ultimi cinque anni sono stati compiuti buoni progressi nel campo della lotta al terrorismo e all'estremismo violento e della prevenzione della radicalizzazione; il programma di lotta al terrorismo dell'UE della Commissione è stato attuato in modo efficace. Sono stati compiuti progressi anche in altre politiche e iniziative pertinenti in materia di sicurezza interna che facilitano il lavoro delle autorità antiterrorismo, come il miglioramento dello scambio di informazioni.

- i) Le conclusioni del Consiglio adottate negli ultimi anni¹ restano altamente pertinenti e dovrebbero essere attuate pienamente. Insieme alle valutazioni UE semestrali della minaccia nel settore della lotta al terrorismo, esse continuano a fornire un quadro d'azione globale.

Considerazioni generali

1. Gli Stati membri restano determinati a contrastare il terrorismo e l'estremismo violento in tutte le sue forme e manifestazioni per garantire la sicurezza e la protezione dei loro cittadini, difendendo nel contempo i valori della democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'UE hanno lavorato con diligenza per rafforzare la resilienza dell'Unione al terrorismo e all'estremismo violento e dovrebbero continuare a lavorare su azioni collettive e rafforzare la loro cooperazione.
2. Parallelamente alle presenti conclusioni, il Consiglio adotterà conclusioni sul rafforzamento dei collegamenti esterni e interni nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. In tale contesto si rammenta che nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha ribadito il ruolo del coordinatore antiterrorismo dell'UE (CTC dell'UE). Il CTC dell'UE svolge un ruolo fondamentale nel coordinare le attività antiterrorismo all'interno dell'Unione, nel rafforzare le relazioni dell'Unione in materia di lotta al terrorismo con i paesi terzi e nel potenziare i legami tra gli aspetti interni ed esterni degli sforzi in materia di lotta al terrorismo. Il CTC dell'UE è inoltre incaricato di seguire l'attuazione delle conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo.
3. Per rispondere efficacemente all'evoluzione del panorama delle minacce, e alla luce del nuovo ciclo istituzionale e della revisione del quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza interna, è necessario adattare e rafforzare ulteriormente la strategia antiterrorismo dell'Unione europea insieme agli Stati membri. Il Consiglio accoglie pertanto con favore il fatto che gli orientamenti politici per il mandato della nuova Commissione evidenzino la necessità di un nuovo programma dell'UE per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento per affrontare le minacce nuove ed emergenti.

¹ Docc. 9997/22; 16335/23; 16336/23.

4. Nelle presenti conclusioni il Consiglio pone in evidenza settori chiave in cui occorre approfondire maggiori sforzi per migliorare l'efficienza operativa, e fissa obiettivi strategici. Lo scopo è definire le politiche e le misure antiterrorismo dell'UE, anche nel settore della prevenzione, per i prossimi cinque anni.

I. Requisiti strategici orizzontali che contribuiscono a un elevato livello di sicurezza interna e all'efficacia delle misure antiterrorismo

5. Pur rispettando il fatto che la sicurezza nazionale rimane di esclusiva responsabilità di ciascuno Stato membro, per combattere efficacemente il terrorismo e l'estremismo violento è necessario un approccio europeo globale e coordinato che trascenda i singoli settori strategici e integri principi generali. Si dovrebbero esplorare ulteriori sinergie tra il gruppo "Terrorismo" e altri organi preparatori del Consiglio, in particolare il gruppo "Terrorismo" (Aspetti internazionali) e il gruppo "Misure restrittive per la lotta al terrorismo", al fine di affrontare la minaccia terroristica in modo globale, rispettando nel contempo il mandato e gli specifici settori focali del gruppo "Terrorismo".
6. Abbiamo bisogno di un approccio equilibrato che salvaguardi tutti i diritti fondamentali, compreso il diritto dei cittadini europei alla sicurezza e alla vita privata. A tal fine, dobbiamo amplificare la voce della comunità responsabile dell'antiterrorismo e della sicurezza interna incaricata di proteggere la nostra società promuovendo una narrazione positiva che ne sottolinei le legittime esigenze operative.
7. L'accesso legittimo ai dati e la loro conservazione, ivi comprese soluzioni giuridicamente e tecnicamente solide per accedere alle comunicazioni elettroniche in formato leggibile, sono essenziali per il buon esito dell'individuazione, della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento delle attività terroristiche. Pertanto, le autorità di contrasto e antiterrorismo devono essere in grado di accedere efficacemente ai dati digitali nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle pertinenti normative in materia di protezione dei dati, in osservanza dei principi di necessità, proporzionalità e sussidiarietà e senza indebolire in generale la cifratura, che è riconosciuta come uno strumento importante per proteggere la cibersicurezza dei governi, dell'industria e della società.

8. È fondamentale che i fornitori di servizi di comunicazione rispettino pienamente le richieste legali relative all'accesso legittimo ai dati da parte delle autorità di contrasto e antiterrorismo conformemente agli obblighi giuridici applicabili. Inoltre, è essenziale che i fornitori di tecnologie e i fornitori di servizi di comunicazione interagiscano con le autorità quando sviluppano e applicano nuove tecnologie e nuovi servizi.
9. Le autorità giudiziarie e antiterrorismo dovrebbero essere sostenute nei loro sforzi volti a combattere il terrorismo e l'estremismo violento, anche attraverso la formazione, lo sviluppo di capacità e la messa a disposizione di risorse adeguate. L'assegnazione flessibile e l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE possono rafforzare in modo significativo tali sforzi senza che le presenti conclusioni pregiudichino il futuro quadro finanziario pluriennale.
10. Gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione in materia di sicurezza a sostegno degli sforzi di lotta al terrorismo, compresa la promozione di soluzioni innovative in materia di gestione delle frontiere, strumenti di IA, analisi di megadati, tecnologie di decrittazione, analisi dei dati biometrici e strumenti forensi digitali, sono fondamentali affinché le autorità di contrasto e antiterrorismo possano stare al passo con le tecnologie in rapida evoluzione.
11. Le valutazioni e le note informative del Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), basate sull'intelligence strategica degli Stati membri e sulle analisi di Europol, dovrebbero essere tenute in considerazione in sede di formulazione delle politiche e delle misure antiterrorismo per affrontare efficacemente l'evoluzione del panorama delle minacce. Al fine di promuovere una conoscenza situazionale basata sull'intelligence, rimane importante rafforzare la capacità unica dell'UE di analisi dell'intelligence potenziandone le risorse e le capacità in linea con gli obiettivi della bussola strategica.

12. Il finanziamento del terrorismo rappresenta una minaccia critica e sistemica per la sicurezza, in quanto consente ai gruppi di assumere reclute, pianificare attacchi, esercitarsi per tali attacchi e compierli. I fondi raccolti in Europa non sono solo utilizzati direttamente in Europa, ma sono anche inviati a organizzazioni terroristiche all'estero, aiutandole a sviluppare le capacità per effettuare attacchi sul territorio europeo. Le tecnologie digitali, come le attività virtuali e le piattaforme online, sono sfruttate in misura crescente a tal fine, mentre i metodi di finanziamento tradizionali, come i pagamenti in contanti e l'hawala, continuano a essere ampiamente utilizzati e difficili da rintracciare. Inoltre, le organizzazioni terroristiche sfruttano in misura sempre maggiore i conflitti esterni per raccogliere fondi anche nell'UE, camuffando le loro intenzioni violente sotto le spoglie di attività caritatevoli. Pertanto, la capacità degli Stati membri di individuare, rintracciare, indagare e perseguire con successo il finanziamento del terrorismo nonché di congelare e sequestrare siffatti fondi e beni deve essere rafforzata e sostenuta. È inoltre importante potenziare i partenariati pubblico-privato con i pertinenti portatori di interessi al fine di promuovere un migliore accesso alle informazioni finanziarie.
13. Allo stesso tempo, sono necessari sforzi congiunti per limitare i mezzi finanziari dei gruppi e degli attori, comprese tutte le forme di gruppi estremisti violenti, che promuovono la radicalizzazione, l'odio o i valori contrari a quelli sanciti dall'articolo 2 TUE. A tal fine figurano anche azioni contro finanziamenti esteri indesiderabili. I lavori in corso nell'ambito del Forum dell'UE su Internet e le iniziative globali pubblico-privato di lotta al terrorismo sono altresì importanti per contrastare il finanziamento online di tali gruppi e attori.
14. Gli sforzi volti a impedire ai terroristi e agli estremisti violenti di accedere ad armi da fuoco, esplosivi e materiali CBRN (chimici, biologici, radiologici e nucleari) nonché a contrastare l'uso malevolo dei droni devono proseguire. Tra questi figurano le attività volte a colmare le potenziali lacune rimanenti nel quadro normativo e nella sua attuazione, migliorare la capacità di individuazione degli Stati membri e affrontare le sfide poste dalle tecnologie emergenti, come la stampa 3D. La prosecuzione della cooperazione con l'Ucraina e i Balcani occidentali è fondamentale per mettere a freno il traffico di armi da fuoco verso l'Unione.

In tale contesto, il CONSIGLIO invita gli STATI MEMBRI a:

15. migliorare la loro preparazione e le loro capacità di risposta in relazione a potenziali attacchi terroristici ed estremisti violenti. Ciò può avvenire attraverso esercitazioni periodiche, una stretta cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche nonché aumentando il coinvolgimento delle autorità antiterrorismo nella piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), a seconda dei casi;
16. continuare ad assegnare risorse adeguate per la ricerca e l'innovazione nel settore della lotta al terrorismo e delle attività di contrasto e mettere competenze a disposizione del polo di innovazione dell'UE per la sicurezza interna;

e invita la COMMISSIONE a:

17. garantire il sostegno necessario alle agenzie e alle reti per la sicurezza interna, in particolare al centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, al progetto di Europol sull'analisi delle armi e degli esplosivi, al polo di innovazione dell'UE e alla rete ATLAS. L'obiettivo è consentire loro di potenziare e adattare l'assistenza e il sostegno operativo per soddisfare le esigenze specifiche degli Stati membri;
18. assegnare l'adeguato finanziamento per la ricerca a progetti relativi alla sicurezza interna, con particolare attenzione a rispondere alle esigenze specifiche delle autorità antiterrorismo e a sostenere l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative;
19. rafforzare il dialogo con le piattaforme online e sviluppare un approccio efficace per l'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di alto livello sull'accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto, che rispondono alle esigenze delle autorità di contrasto di accedere alle comunicazioni elettroniche per poter svolgere le loro funzioni in modo efficace e legittimo, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, al fine di prevenire, accertare e indagare i reati;

20. elaborare una strategia globale per prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento tenendo conto dei principali settori di intervento e delle misure proposte figuranti nelle presenti conclusioni nonché portando avanti le iniziative presentate nelle recenti conclusioni del Consiglio. Tale lavoro deve essere svolto in collaborazione con gli Stati membri e attraverso la nuova strategia di sicurezza interna e il nuovo programma dell'UE per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento;

e invita la COMMISSIONE e gli STATI MEMBRI a:

21. riflettere sulla via da seguire in relazione all'insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici per limitare il finanziamento del terrorismo e dell'estremismo violento in tutte le sue forme, in linea con gli obiettivi di cui ai punti 12 e 13.

II. Principali settori di intervento per intensificare gli sforzi in materia di lotta al terrorismo

i) Scambio di informazioni

22. È essenziale potenziare e migliorare l'inserimento delle informazioni nelle banche dati europee, utilizzando nella massima misura possibile, in particolare, il sistema d'informazione Schengen (SIS), ma anche il sistema di informazione Europol (SIE), i progetti di analisi di Europol e le banche dati Interpol, in linea con il diritto dell'UE e nazionale applicabile. Tali strumenti sono essenziali per sostenere gli Stati membri nell'individuazione e nel monitoraggio delle persone che rappresentano una minaccia terroristica, e dovrebbero essere costantemente ottimizzati.
23. Le autorità antiterrorismo devono disporre delle capacità necessarie per utilizzare appieno gli strumenti per lo scambio di informazioni, le banche dati e la loro interoperabilità. Di conseguenza, è fondamentale sostenere tali autorità nello sviluppo delle capacità, delle conoscenze e delle migliori pratiche necessarie a garantire l'uso efficiente ed efficace di tali risorse nel loro lavoro operativo.

24. Il lavoro svolto per promuovere una comprensione condivisa tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE, basata su criteri non vincolanti, in merito alle persone che secondo i singoli Stati membri rappresentano una minaccia terroristica o di estremismo violento, al fine di includere tali informazioni nelle banche dati europee, costituisce un passo avanti, senza incidere sulle diverse legislazioni nazionali in materia.
25. È importante utilizzare appieno il mandato di Europol finalizzando e concludendo nuovi accordi internazionali che facilitino lo scambio di dati personali tra Europol e parti terze prioritarie. In assenza di tali accordi, in situazioni di pericolo imminente e a seconda del caso, nel pieno rispetto del diritto dell'UE applicabile, resta essenziale consentire lo scambio rapido di dati personali.
26. Al fine di esaminare le possibilità di utilizzare a fini di contrasto i dati dei viaggiatori che si avvalgono del trasporto marittimo e terrestre, il Consiglio attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, del suo studio di fattibilità sull'armonizzazione degli obblighi di comunicazione.

In tale contesto, il CONSIGLIO invita gli STATI MEMBRI a:

27. inserire nelle banche dati e nei sistemi d'informazione europei pertinenti tutti i dati disponibili sulle persone che rappresentano una minaccia terroristica e sfruttare appieno la possibilità di inserire nel SIS segnalazioni connesse al terrorismo, in linea con il diritto dell'UE e nazionale, salvo altrimenti richiesto per considerazioni giuridiche o operative;

invita la COMMISSIONE a:

28. presentare, a seguito della prossima valutazione del SIS e tenendo debitamente conto della fattibilità e della proporzionalità, la via da seguire riguardo all'introduzione di una procedura successiva a un riscontro positivo (post-hit) per i combattenti terroristi stranieri registrati nel SIS, sulla base della ricezione volontaria delle notifiche di riscontro positivo, al fine di migliorare lo scambio di informazioni;

invita la COMMISSIONE e gli STATI MEMBRI a:

29. riflettere ulteriormente sul modo in cui la raccolta di dati dei viaggiatori che si avvalgono del trasporto terrestre e marittimo possa essere utilizzata al meglio e integrata nelle pratiche di scambio di informazioni, tenendo conto dei risultati del prossimo studio di fattibilità e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

invita la COMMISSIONE a:

30. valutare l'attuazione della direttiva 2016/681 ("direttiva PNR"), alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2022 nella causa C 817/19.
- ii) Individuare e prevenire l'infiltrazione di persone che rappresentano una minaccia terroristica
31. È necessario garantire il controllo e la sicurezza solidi delle frontiere, anche con verifiche sistematiche di tutti i viaggiatori nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne dell'Unione europea, utilizzando i dati biometrici e altre tecnologie disponibili per prevenire l'ingresso non rilevato nel territorio dell'UE di persone che rappresentano una minaccia terroristica. Tali sforzi accresceranno la sicurezza generale dell'Unione.
32. A tal fine, occorre rafforzare la capacità globale delle autorità competenti in materia di lotta al terrorismo, gestione delle frontiere e immigrazione e asilo, unitamente a sforzi coordinati volti a individuare e prevenire l'infiltrazione di persone di paesi terzi legate a organizzazioni terroristiche nelle prime fasi dell'ingresso nell'Unione.
33. Il ricorso a divieti d'ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi che rappresentano una minaccia terroristica e l'inserimento nel SIS dei dati relativi a tali persone sono uno strumento fondamentale per impedire ai combattenti terroristi stranieri di entrare in Europa. Tuttavia, i quadri giuridici e istituzionali nazionali in materia di emissione di divieti d'ingresso variano da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, ciò può rappresentare un problema per quanto riguarda l'emissione e la registrazione nel SIS di divieti d'ingresso nei confronti di persone quando non vi è un rapporto o un legame diretto tra tali persone e lo Stato membro di emissione. Questo aspetto dovrebbe essere affrontato in particolare dando seguito alle conclusioni del Consiglio che figurano nel documento 9997/22, adottate il 9 giugno 2022.

34. Qualora non sia possibile inserire nel SIS segnalazioni ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno, la possibilità di inserire segnalazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici a norma dell'articolo 36 del regolamento SIS (2018/1862) dovrebbe essere presa in considerazione in funzione delle specificità di ciascun caso. Una volta attuata, la segnalazione informativa da inserire nell'interesse dell'Unione costituirà uno strumento aggiuntivo per i casi in cui un cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia per l'UE ma non necessariamente per uno specifico Stato membro.
35. È inoltre importante intensificare gli sforzi per identificare i modelli di viaggio e i collegamenti delle persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo.
36. Tenendo debitamente conto dei diritti individuali fondamentali, i progressi compiuti nel promuovere la cooperazione tra le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità antiterrorismo, in particolare attraverso l'istituzione di una rete di punti di contatto e la partecipazione volontaria alla stessa, faciliteranno la cooperazione e lo scambio di informazioni. In tale contesto sono importanti l'attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e l'interoperabilità delle banche dati europee.
37. È fondamentale rafforzare la cooperazione con i paesi di transito e i paesi di origine al fine di facilitare lo scambio di informazioni sulle persone che costituiscono una minaccia terroristica nonché il rimpatrio efficiente di tali persone. A tale riguardo, la cooperazione sulla dimensione esterna della migrazione e il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per intensificare e rafforzare le relazioni con i paesi terzi, in particolare attraverso partenariati reciprocamente vantaggiosi, sono di fondamentale importanza.
38. È importante utilizzare i risultati della priorità dell'EMPACT sulle reti criminali ad alto rischio, l'esercizio di mappatura delle reti criminali ad alto rischio effettuato da Europol, e l'intelligence strategica fornita dall'INTCEN per migliorare la comprensione del possibile legame tra i gruppi della criminalità organizzata e le organizzazioni terroristiche e smantellare potenziali connessioni con l'ambiente della criminalità.

In tale contesto, il CONSIGLIO invita gli STATI MEMBRI a:

39. continuare a inserire nel SIS segnalazioni basate su decisioni di rimpatrio; garantire l'uso appropriato della segnalazione SIS relativa alla decisione di rimpatrio riguardante un cittadino di paese terzo - con l'indicazione del fatto che la persona pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri sono inoltre invitati ad allineare ulteriormente l'uso di questi "indicatori di sicurezza" (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera o), del regolamento SIS 2018/1860) per tutta la procedura di rimpatrio, condividendo buone pratiche;
40. continuare a emettere divieti d'ingresso nazionali nei confronti di cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia terroristica, conformemente al loro diritto nazionale, ed estendere tali misure allo spazio Schengen ai sensi dell'articolo 24 del regolamento 2018/1861 relativo al SIS. Si ricorda che l'inserimento di segnalazioni nel SIS è sempre considerato proporzionato nei casi connessi a reati di terrorismo, in particolare se esistono fondati motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo abbia commesso un reato di terrorismo o se esistono indizi concreti della sua intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro;

e invita gli STATI MEMBRI e la COMMISSIONE a:

41. continuare a riflettere sulla via da seguire per agevolare l'emissione di divieti d'ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia terroristica, anche nei casi in cui non vi sia alcun rapporto o legame diretto tra tali persone e lo Stato membro di emissione;
42. adoperarsi per rendere operativo il rimpatrio effettivo delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza esaminando la possibilità di ottimizzare il quadro giuridico onde consentire un processo di rimpatrio accelerato per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nei territori degli Stati membri è irregolare, in particolare qualora siano identificati come minacce per la sicurezza, nonché adoperarsi congiuntamente per rafforzare le relazioni con i paesi terzi e i paesi di origine considerati prioritari al fine di facilitare l'espulsione di tali persone.

iii) Lotta al terrorismo e all'estremismo violento online

43. La sfera digitale sta diventando sempre più un terreno fertile per la radicalizzazione, in quanto le organizzazioni terroristiche ed estremiste violente sfruttano le piattaforme online per diffondere le loro ideologie, reclutare seguaci, raccogliere o trasferire fondi e incitare alla violenza, anche attraverso il ricorso alla manipolazione delle informazioni, con messaggi che prendono di mira e raggiungono un pubblico sempre più giovane.
44. La lotta al terrorismo, all'estremismo violento nonché alla radicalizzazione online richiede un approccio coordinato e multiforme che comprenda una stretta cooperazione tra i governi, i fornitori di servizi online, la società civile e le autorità di contrasto e antiterrorismo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale per rafforzare tale lavoro.
45. La cooperazione con i fornitori di servizi online dovrebbe essere intensificata per contrastare la proliferazione di contenuti terroristici ed estremisti violenti e per incoraggiarli a limitare la diffusione e l'amplificazione algoritmica di contenuti nocivi ma legali che alimentano la polarizzazione sociale o la cattiva informazione e che possono portare al terrorismo e all'estremismo violento. Il lavoro svolto nell'ambito del Forum dell'UE su Internet è prezioso e deve continuare a coinvolgere le piattaforme online nella prevenzione e nel contrasto della diffusione di siffatti contenuti.
46. Con l'adozione del regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online e del regolamento sui servizi digitali sono stati compiuti progressi significativi nel ritenere i fornitori di servizi digitali responsabili dei contenuti illegali sulle loro piattaforme. Tali regolamenti dovrebbero essere pienamente attuati senza ritardo ed essere applicati in modo rigoroso. Anche le sfide poste dai fornitori di servizi digitali non cooperanti devono essere affrontate con urgenza.
47. L'apposita piattaforma online di Europol (PERCI) a sostegno dell'emissione e della trasmissione degli ordini di rimozione e delle segnalazioni costituisce un passo importante verso un'attuazione efficiente degli stessi. Anche Europol ha apportato un contributo significativo, in particolare attraverso il lavoro dell'unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU) e l'organizzazione di giornate di azione per le segnalazioni volte a contrastare i contenuti terroristici online. Europol dovrebbe proseguire tali sforzi.

48. È importante che gli Stati membri siano attivamente coinvolti nella definizione delle attività del polo di conoscenze dell'UE sulla prevenzione della radicalizzazione, avviato di recente. Ciò contribuirà a garantire che il suo programma di lavoro sia in linea con le esigenze degli Stati membri, dei responsabili politici e degli operatori del settore e che i suoi risultati siano ampiamente accessibili e incisivi sia per i responsabili politici che per gli operatori del settore.

In tale contesto, il CONSIGLIO invita gli STATI MEMBRI a:

49. proseguire gli sforzi volti a migliorare la comprensione condivisa delle attività di propaganda terroristica e del loro impatto sulla radicalizzazione e sulla polarizzazione sociale che porta al terrorismo e all'estremismo violento, con particolare attenzione all'impatto di tali attività di propaganda sui minori e al ruolo della salute mentale nel processo di radicalizzazione. Il sostegno della Commissione e delle agenzie competenti nonché la collaborazione con i fornitori di servizi online, la società civile e altri portatori di interessi, a seconda dei casi, sono importanti nel contesto di tali lavori;

e invita la COMMISSIONE a:

50. continuare a promuovere la condivisione delle migliori pratiche relative all'applicazione del regolamento sui contenuti terroristici online e, in sede di valutazione di tale regolamento, esaminare e affrontare le potenziali lacune del quadro normativo e le modalità per allineare al meglio la sua attuazione al regolamento sui servizi digitali, tenendo conto nel contempo delle esigenze operative delle autorità di contrasto e antiterrorismo;
51. adottare misure per affrontare le sfide poste dalle piattaforme online non conformi, applicando in modo rigoroso il regolamento sui servizi digitali nel caso delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, continuando a cooperare con le piattaforme e attribuendo un'adeguata importanza politica a tale cooperazione, anche nel contesto del forum dell'UE su Internet.